
Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), iscritte al Registro delle imprese, che non abbiano ancora comunicato **il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale)**, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno **regolarizzare la propria posizione** con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

La **mancata comunicazione** comporterà l'irrogazione di una **sanzione amministrativa** come prevista dall'art. 2630 del Codice Civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del Codice Civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - che ha modificato l'art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per evitare di incorrere nelle sanzioni ricordiamo dunque alle imprese di:

1. verificare il **corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC)**, ovvero che sia attivo e funzionante;
2. **controllare di avere effettuato la comunicazione del proprio domicilio digitale (ex PEC), al Registro Imprese;**
3. **se non ancora in possesso di un domicilio digitale attivo richiederlo a un [gestore autorizzato](#) e comunicarlo al Registro delle imprese** tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice - iscrizione PEC" disponibile online all'indirizzo <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action>

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto nel Registro Imprese un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale/PEC al Registro Imprese

- **Ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it/indirizzo-pec** (ricercare con nome impresa);
- **Consultare una visura aggiornata dell'impresa**, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS).

Chi può presentare la domanda d'iscrizione del domicilio digitale/PEC al Registro Imprese

- **Titolare/legale rappresentante** dell'impresa individuale/società;
- **Professionista incaricato** ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater e quinquies della legge 340/2000 indicando nel quadro note "*Il sottoscritto..... nato a....., consapevole delle*

responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara di essere iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di al n. e di essere stato incaricato dal titolare /legale rappresentante all'assolvimento del presente adempimento". Questa dichiarazione non è dovuta nel caso in cui il professionista si avvalga della firma di ruolo.

IMPORTANTE! La domanda NON PUO' ESSERE PRESENTATA TRAMITE PROCURA.

Per info contattare:

- registro.impreseli@lg.camcom.it
- registro.impresegr@lg.camcom.it

Ultima modifica

Mer, 04/12/2024 - 15:39

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia](#) [Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Aliquota